



TRIBUNALE DI VERONA

Terza Sezione

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

[REDACTED]

Attore

contro

[REDACTED]

convenuto

iscritta al 89/2113

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ritiene che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritiene la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta



oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata¹;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente sorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamata, quindi, la citazione volta a far accertare l'illiceità e la conseguente gratuità del mutuo concesso all'attrice dalla banca convenuta (€ 200.000,00) in quanto essenzialmente viziato da:

- indebito anatocistico (trattandosi di mutuo con c.d. ammortamento alla francese)
- indeterminatezza dei tassi di interesse (recte, un tasso effettivo superiore a quello pattuito)
- usura oggettiva (tasso convenzionale 6,09 %; tasso effettivo 11,057503 %)

¹ La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque dispite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera conclusa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Cassazione civile - sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145; v. pure Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199
che così



richiamato, del pari, il contenuto della comparsa di risposta delle banche;

osservato che vi è in atti il piano di ammortamento del mutuo predetto, sottoscritto dalle parti innanzi al notaio rogante, ove sono espressi gli importi di tutte le 360 rate costanti del mutuo, il costo di esso (€ 227.57,20) e l'importo complessivamente dovuto in restituzione (€ 427.057,20: v. doc. in atti);

che, pertanto, non ha innanzitutto alcun profilo di accipita indeterminatezza del tasso di interesse, essendo il saggio percentuale annuale agevolmente ricavabile, in ogni caso, mediante il raffronto della somma mutuata con il totale da restituire nell'arco di trent'anni;

dato atto, inoltre, dell'esito della consulenza t.t.u. svolta dalla Dott. Terragni (v. elaborato del 26.11.2014) la quale, rispondendo agli specifici quesiti posti dal giudicante, ha accertato:

- I) che le rate costanti applicate al mutuo per cui è causa sono rispettose del saggio annuo pattuito (5,90 %);
- II) che detto tasso è, a sua volta, rispettoso del tasso-soglia ex lege 108/96 fissato per i "mutui con garanzia reale a tasso fisso-Cat. 7"
- III) che le rate contemplano interessi composti (ciò è a dire interessi su interessi già scaduti);

richiamata, in punto di diritto, l'ordinanza riservata del 17.4.2014, come pure la giurisprudenza di merito ivi indicata;

osservato, ancora, come non sia concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.civ.;

osservato, quindi, che il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel piano di ammortamento (rata contenente, nel suo seno, la restituzione frazionata del capitale e dell'interesse fissato per il mutuo) si risolve, a tutto voler concedere, in una formula più

complessa di calcolo del *futuro interesse corrispettivo "da versare"*, estranea dunque alla disciplina imperativa di cui all'art. 1283 cit.;

ritenuta, così, la temerarietà della domanda, a cui accede la condanna ex officio della soccombente ex art. 96, comma terzo, c.p.c. al risarcimento di € 4000,00, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate - in ragione del valore della causa - in € 10.000,00 per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione/istruzione e decisoria, oltre a IVA se dovuta C.A. 4% e rimborso forfetario 15%

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda e condanna l'attrice alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni in favore della banca convenuta, come sopra liquidati.

Così deciso, in Verona, il 24/03/2015

Il Giudice es

Dott. Andrea Mirenda

EX PARTE CREDITORIS

